



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 34/2014

Napoli 6 Ottobre 2014 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

E' ILLEGITTIMO ESTENDERE I DATI RELATIVI AGLI INCASSI DI UNA GIORNATA "CAMPIONE" PER LA QUANTIFICAZIONE INDUTTIVA DEI RICAVI DI UN INTERO ANNO CONTABILE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 19074 DEL 10 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 19074 del 10 settembre 2014**, ha statuito che **le risultanze contabili**, in termini di ricavi (*id*: corrispettivi) di **una sola giornata** non si possono estendere **all'intero periodo di imposta**.

Nella vicenda in esame, con avviso di accertamento, l'Ufficio delle Entrate di Milano aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati da un **commerciante esercente l'attività di vendita al minuto di fiori**.

L'Ufficio, dopo aver accertato la **inattendibilità della contabilità** fornita dal contribuente, aveva proceduto alla **ricostruzione dei ricavi**, applicando **per vari periodi di imposta i dati riferiti ad una sola giornata di attività** aziendale, risalente a due anni precedenti l'accesso.

Avverso l'avviso di accertamento la società contribuente aveva proposto ricorso, puntualmente accolto dalla C.T.P. di Milano. Per contro, l'appello

dell'Agenzia delle Entrate veniva accolto dalla **C.T.R. della Lombardia che confermava l'avviso di accertamento.**

Orbene, la questione è giunta alla **Suprema Corte che ha definitivamente accolto il ricorso del contribuente** e statuito che è di tutta evidenza che **calcolare la media dei ricavi sulla base delle vendite effettuate in una sola giornata** e per di più non relativa all'anno oggetto di accertamento **non è metodo logico** ed in astratto idoneo a fornire attendibile presunzione di ricavi non contabilizzati.

Infatti, hanno statuito **gli Ermellini**, l'andamento delle vendite in un solo giorno può dipendere da **infinite variabili** che non possono per tale motivo essere estese ad un intero anno specie se trattasi di vendite effettuate in un giorno ricadente in due anni prima di quello in valutazione e attinenti ad una **tipologia di merci limitata**, ovvero 17 tipologie di fiori rispetto alle ottocento varietà trattate dalla ricorrente.

NEL COMPUTO DEL PERIODO DI COMPORTO DEVONO ESSERE RICOMPRESI ANCHE I GIORNI NON LAVORATIVI CADENTI NEL LASSO TEMPORALE DI ASSENZA PER MALATTIA

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 20106 DEL 24 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 20106 del 24 settembre 2014**, ha statuito che **nel computo del periodo di comporto devono essere ricompresi anche i giorni non lavorativi cadenti nel lasso temporale di assenza del dipendente per malattia.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore veniva licenziato per **superamento del periodo di comporto**.

Il prestatore adiva la Magistratura sostenendo che il datore di lavoro non lo aveva pre-avvisato del superamento di detto limite, violando i canoni di correttezza e buona fede, in quanto i prospetti di paga mensili riportavano un numero di giorni di malattia inferiore a quello indicato nella comunicazione di licenziamento.

Soccombente in entrambi i gradi di giudizio il dipendente ricorreva in Cassazione.

Orbene, i Giudici di legittimità, nel confermare integralmente il deliberato dei gradi di merito, hanno sottolineato che, **in assenza di esplicita previsione contrattuale, il datore di lavoro non è tenuto a fornire alcuna informativa al dipendente in merito all'approssimarsi del termine del periodo di comporto.**

Inoltre, hanno aggiunto i Giudici di Piazza Cavour, è ormai pacifico che **nel computo di tale periodo di conservazione del posto di lavoro vanno ricompresi anche i giorni non lavorativi ricompresi nell'arco temporale di assenza per malattia**, essendo pertanto fisiologico che si crei una "discrepanza" fra i valori riportati nei prospetti di paga e quelli utili al fine di verificare rispetto del diritto, legale e/o contrattuale, del lavoratore.

Pertanto, atteso che nel caso in disamina il CCNL di riferimento non prevedeva, a carico del datore, alcun obbligo di comunicazione in merito e che il conteggio dei giorni era stato correttamente effettuato, gli Ermellini hanno confermato la **piena legittimità dell'atto di recesso datoriale.**

IL DATORE DI LAVORO E' RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO OCCORSO AL DIPENDENTE A CAUSA DEL MACCHINARIO DIFETTOSO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 38955 DEL 23 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Penale –, **sentenza n° 38955 del 23 settembre 2014**, ha statuito che **il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio patito dal proprio prestatore a causa di un macchinario difettoso.**

Nel caso in disamina, una dipendente, addetta ad una macchina produttrice di strisce depilatorie, restava gravemente infortunata alla mano, a seguito dello schiacciamento della stessa in uno dei rulli di ingresso del materiale da lavorare, a causa dell'**eccessivo spazio esistente nella zona di imbocco.**

La lavoratrice adiva la Magistratura.

Il datore di lavoro, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione.

Orbene gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno sottolineato che **il datore di lavoro è responsabile, insieme alla casa**

produttrice, dell'infortunio occorso al lavoratore a causa dell'utilizzo di un macchinario difettoso.

Pertanto, atteso che, nel caso *de quo*, l'infortunio era occorso esclusivamente a causa dello spazio eccessivo fra il condotto di ingresso delle strisce ed i rulli, **non essendo ravvisabile alcun comportamento abnorme e negligente del dipendente**, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato la condanna del datore di lavoro, per l'**omessa informazione impartita alla lavoratrice**, ed il produttore del macchinario, per la **carenza delle misure di protezione applicate all'utensile**.

AL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO (PRIVO DI GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO) NON VANNO APPLICATE LE SANZIONI CIVILI, MA SOLO GLI INTERESSI MORATORI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 19665 DEL 18 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezioni Unite -, **sentenza n° 19665 del 18 settembre 2014**, ha statuito l'importante principio giuridico in base al quale **le sanzioni civili di cui all'art. 116 della legge 388/2000**, previste in caso di omissione/evasione contributiva, **non devono essere applicate nel caso in cui la reintegrazione, disposta dal Giudice, derivi dalla illegittimità di un licenziamento perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo**.

In sostanza, il mancato versamento dei contributi – in tale fattispecie - soggiacerà alla regola generale della *mora debendi*, ergo al **solo pagamento degli interessi moratori**.

Invece, **nella ipotesi di licenziamento nullo e/o inefficace dovranno essere calcolate anche le sanzioni calcolate per omissione contributiva**.

L'approdo *de quo* delle Sezioni supera i contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità in materia ed **opera esclusivamente per i licenziamenti**, regolati **dall'art. 18 della legge 300/70**, versione **ante riforma Fornero**.

Gli Ermellini, in seduta plenaria, hanno stabilito, nel giudizio che ha visto contrapposti un datore di lavoro e l'Inps, che: **"in caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato**, emesso dal Giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970

n. 300, nel testo precedente la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, ...omissis..., **il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore**, sì che essa non abbia soluzione di continuità ed, **in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili** previste dall'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per l'ipotesi dell'omissione contributiva. **In caso invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti *ex tunc*, trova applicazione l'ordinaria disciplina della *mora debendi* in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. art. 116. Per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito *de iure*, **sussiste l'ordinario obbligo di dichiarare all'Istituto previdenziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali,omissis, sì che riprende vigore l'ordinaria disciplina dell'omissione e dell'evasione contributiva".****

DAL PROSSIMO 3 NOVEMBRE SCATTA L'OBBLIGO DI ANNOTARE SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE IL NOMINATIVO DEL SOGGETTO, NON TITOLARE, POSSESSORE DEL VEICOLO PER OLTRE 30 GIORNI.

D.LGS 285/92 (CODICE DELLA STRADA) ART. 94 COMMA 4-BIS INTRODOTTO DALL'ART. 12, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2010.

A decorrere da prossimo 3 novembre, **scatta l'obbligo di registrare alla Motorizzazione civile e, conseguentemente annotare sulla carta di circolazione dei veicoli, il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni.**

Per chi è intestatario, invece, scatta l'obbligo di registrare e annotare le variazioni quando "*si cambia nominativo*".

Le prefate novità erano state stabilite dall'ultima riforma del Codice della strada (Legge n. 120/2010) e attuate dall'art. 1 del DPR 28 settembre 2012 n. 198 in vigore dal 07/12/2012, ma diventeranno operative solo dal 3 novembre prossimo, quando saranno messe a punto le procedure informatiche.

Gli obblighi scatteranno solo per gli atti posti in essere dalla stessa data, pertanto, i soggetti che usano già un veicolo non proprio o che ha un'intestazione non aggiornata non dovranno fare nulla, a meno che non vorranno fare loro stessi di propria volontà la registrazione.

In caso di inottemperanza sono previste sanzioni amministrative da 705,00 a 3.526,00 euro, ed inoltre, può essere ritirata la carta di circolazione da parte di chi accerta la violazione, con la conseguenza che il "libretto di circolazione" viene quindi inviato all'ufficio competente del Dipartimento trasporti, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.